



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**LA PRIMA PRESIDENTE**

1.E' pervenuta dal Tribunale di Milano l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c., recante il numero di R.G. 16260 del 2023.

1.1 Il giudizio a quo attiene ad un'opposizione a precetto proposta ai sensi degli artt. 615, comma 1, c.p.c., nella quale l'opponente C.

per azioni contesta il diritto di agire *in executivis* dell'opposta per l'importo precettato corrispondente agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., in quanto non previsti dal titolo esecutivo, di formazione giudiziale (sentenza n. 5531/2022 del Tribunale di Milano che «*condanna la società ... a pagare ... la somma di ... oltre interessi legali dal 21.3.2014*»).

1.2 Il giudice di merito pone la seguente questione:

*«se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo».*

1.3 Il Tribunale milanese chiede, in sostanza, alla Corte di chiarire se, ogni qualvolta il titolo esecutivo preveda il pagamento di interessi legali (non meglio precisati), la condanna debba (o possa) intendersi, anche in sede esecutiva, implicitamente ed automaticamente estesa, a decorrere dal momento della domanda giudiziale, agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.

2. Il Tribunale di Milano ne afferma l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti dalla norma osservando che:

2.1 la questione posta è necessaria alla soluzione del caso concreto, incidendo direttamente sull'ammontare dell'importo contenuto nel titolo esecutivo;

2.2. la difficoltà interpretativa, dovuta al rapporto tra la disciplina generale codicistica del tasso d'interesse legale (art. 1284, primo comma, c.c.) e quella di derivazione eurounitaria, stabilita nel quarto comma dell'art. 1284 c.c., deriva dalla pluralità e complessità delle questioni da dirimere in quanto connesse sia all'ambito del potere interpretativo del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione e dell'opposizione esecutiva (ampiamente dibattuto anche nella giurisprudenza di legittimità cfr. S.U. 11066 del 2012; 1027 del 2013, con particolare riferimento ai limiti del potere integrativo del g.e.) sia al dubbio sull'applicazione automatica del tasso d'interesse previsto nel citato quarto comma, connesso alla difficile configurazione del rapporto tra disciplina generale e speciale, quando la seconda sia inserita nel testo di un articolo del codice civile;

2.3. la questione è destinata a riproporsi in maniera particolarmente numerosa e frequente ed ha registrato la coesistenza di orientamenti contrastanti tra i giudici di merito;

2.4. la questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità ancorché in un precedente (Cass. 22457 del 2017) venga affermato che la mancata specificazione della natura degli interessi riconosciuti in sentenza e l'adozione della formula "interessi legali" o "di legge" non consente se non l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c.c. in quanto norma di carattere generale, non potendosi configurare un potere integrativo del g.e. che consenta l'applicazione di interessi con tasso diverso da quello legale, in quanto assoggettati a requisiti e condizioni diverse. In particolare, sottolinea il Tribunale di Milano che il precedente citato, pur facendo riferimento agli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, non menziona l'integrazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c.

3. i requisiti di cui ai par. 2.1.; 2.2.; 2.3. sussistono inequivocamente;

3.1 quanto al requisito di cui al par. 2.4. occorre osservare che né il precedente del 2017 (n. 22457) né il più recente 20373 del 2023 si confrontano con la previsione espressa, contenuta al c.4. dell'art. 1284 c.c., dell'applicazione degli interessi derivanti dalla legislazione speciale sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, a partire dalla domanda giudiziale, quando non sia convenuto un tasso diverso. Il principio che esprimono è chiaramente improntato ad escludere in sede esecutiva l'adozione di un tasso d'interesse diverso da quello legale ove il giudice della cognizione non ne abbia affermato l'applicabilità riferendosi ai requisiti previsti dalla legge. Manca, tuttavia, l'esame della tenuta del principio rispetto all'innesto del tasso speciale nella norma codicistica.

3.2. Ciò può indurre a ritenere non pienamente risolta la questione dalla Corte di Cassazione, tenuto conto, anche, della non inequivocità degli orientamenti in tema di applicazione del tasso speciale alle sole obbligazioni contrattuali od anche a quelle extracontrattuali, formante oggetto di altro, coevo, rinvio pregiudiziale.

4. La rilevanza del tema e l'esistenza di orientamenti disomogenei intersezionali che investono la questione sollevata ne suggeriscono l'assegnazione alle S.U.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara ammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in premessa e ne dispone l'assegnazione alle Sezioni Unite civili.

Roma, lì 18 settembre 2023

La Prima Presidente  
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLI  
oggi, 18 SET 2023  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Paola Francesca Campoli

